Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 217 del 15 settembre 1999 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 15 settembre 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

N. 173

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1999.

Esclusione dei centri abitati relativi alle frazioni di Acquarica, Vanze e Strudà ricadenti nel territorio del comune di Vernole in provincia di Lecce, secondo la conformazione stabilita dal Programma di fabbricazione vigente, dal vincolo imposto ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 con decreto ministeriale 31 dicembre 1970 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 330 del 31 dicembre 1970.

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1999.

Inclusione dell'area «La Ripa-Poggio al Vento-frazione Paglierìccio» ricadente nel comune di Castel San Niccolò in provincia di Arezzo fra le zone di interesse archeologico di cui all'art. 1, lettera *m)* della legge 8 agosto 1985, n. 431.

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1999.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del centro storico di Brindisi nella fascia ricompresa fra il porto e la cinta muraria.

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1999.

Inclusione del comprensorio gravitante intorno all'antico centro di Tuscania, in provincia di Viterbo, e comprendente le valli fluviali del Marta, Maschiolo, Pantacciano, Capecchio e corsi d'acqua minori, ricadente nel comune di Tuscania in provincia di Viterbo fra le zone di interesse archeologico di cui all'art. 1, lettera *m)* della legge 8 agosto 1985, n. 431.

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1999.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona a monte di via Torquato Tasso e via Aniello Falcone sita nel comune di Napoli.

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1999.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del centro storico del comune di Buccino in provincia di Salerno.

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1999.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico degli interi territori comunali dei comuni di Salcito e Trivento in provincia di Campobasso.

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1999.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costituita dalle aree fluviali ed agricole denominate «Luoghi Bacchelliani» sita nel territorio del comune di Ro Ferrarese in provincia di Ferrara.

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1999.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del centro storico di Ceglie Messapica in provincia di Brindisi.

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1999.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita tra i comuni di Borgo S. Lorenzo e Vicchio in provincia di Firenze.

SOMMARIO

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 28 aprile 1999.

Esclusione dei centri abitati relativi alle frazioni di Acquarica, Vanze e Strudà ricadenti nel territorio del comune di Vernole in provincia di Lecce, secondo la conformazione stabilita dal Programma di Fabbricazione vigente, dal vincolo imposto ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 con decreto ministeriale 31 dicembre 1970 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 330 del 31 dicembre 1970.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge 29 giugno 1939 n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, art. 82;

Vista la sentenza n. 359/1985 con la quale la Corte costituzionale ha riconosciuto a questo Ministero la potestà concorrenziale di imporre vincoli secondo la procedura prevista dall'art. 82 del sopradetto decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 26 ottobre 1998 e recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali», Ministero al quale sono state devolute le attribuzioni spettanti al Ministero per i beni culturali e ambientali;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1999, con il quale sono state delegate all'On.le sottosegretario di Stato Giampaolo D'Andrea le funzioni ministeriali previste dalla citata legge 29 giugno 1939 n. 1497;

Visto il decreto ministeriale 31 agosto 1970 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 330 del 31 dicembre 1970 e recante «Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera e di parte del territorio comunale di Vernole»;

Considerato che il decreto ministeriale succitato delimita parte della zona sottoposta a vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 testualmente come segue: «Tratto EA: l'intera zona costiera di pertinenza del comune di Vernole. Da detta zona così come sopra descritta devono essere eccettuati gli abitati delle frazioni di Vanze, Strudà, Acquarica secondo la perimetrazione effettuata dal consiglio comunale *ex lege* 6 agosto 1967, n. 765»;

Considerato che il comune di Vernole con delibera di consiglio comunale n. 92 del 30 novembre 1995 ha stabilito di chiedere agli organi competenti il ridimensionamento del vincolo paesaggistico suddetto;

Considerato che il comune di Vernole con nota n. 1324 del 12 febbraio 1996 ha richiesto all'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici ai sensi dell'art. 14 del regio decreto 3 giugno 1940 n. 1357 di provvedere al riesame del regime vincolistico di cui alla legge n. 1497/1939 gravante sul territorio del comune di Vernole ed alla rideterminazione dell'estensione del vincolo, poiché lo stesso si estende su circa tre quarti del territorio comunale, interessando anche al loro interno i centri abitati di Acquarica, Strudà e Vanze non solo nelle zone di espansione ma talvolta anche nelle zone di completamento;

Considerato che il comune di Vernole con nota n. 10676 del 22 novembre 1996 e successiva n. 1196 del 7 febbraio 1997, attesa la necessità di risolvere le problematiche attinenti al ridimensionamento del vincolo paesaggistico richiedeva la definizione dell'*iter* procedimentale relativo alla riduzione del regime vincolistico gravante sul territorio comunale;

Considerato che l'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici con nota n. 6635/G2 del 6 marzo 1996, sollecitata con nota n. 39869 del 12 dicembre 1996, ha chiesto alla Soprintendenza per i beni ambientali architettonici artistici e storici della Puglia di esprimere il proprio parere al riguardo;

Considerato che la Soprintendenza suddetta con nota prot. n. 6745/96 del 19 febbraio 1997 esprimeva, in linea di massima, parere favorevole, ipotizzando il ridimensionamento della perimetrazione del vincolo ambientale soltanto per le immediate periferie dei centri abitati di Vernole Acquarica di Lecce, Vanze e Strudà, fatta eccezione per la frazione di Acaya che presenta una rilevanza storico-culturale di notevole importanza per la presenza anche del castello e della cinta muraria della cittadella cinquecentesca;

Considerato che nella succitata nota la Soprintendenza suggeriva per la ridefinizione delle aree interessate dal vincolo paesaggistico uno studio approfondito al fine di predisporre un piano particolareggiato per individuare anche le zone omogenee suscettibili di completamento edilizio evitando compromissioni del territorio tali da turbare la rilevanza ambientale e paesaggistica dei luoghi;

Considerato che l'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici, ravvisando nelle argomentazioni della succitata Soprintendenza connesse implicazioni di carattere urbanistico, con nota n. 8286/97 del 17 marzo 1997 ha rinviato la questione alla Regione Puglia-Assessorato all'ambiente affinché la medesima potesse esaminarla contemperando la richiesta avanzata dal sindaco del comune di Vernole sia sotto il profilo urbanistico che paesistico;

Considerato che la Regione Puglia-Assessorato all'ambiente non ha fornito alcun riscontro alla ministeriale n. 8286/97 del 17 marzo 1997;

Considerato che il comune di Vernole con delibera del Consiglio comunale n. 27 del 18 aprile 1997 ha preso atto del parere della Soprintendenza succitata ed ha quindi stabilito di richiedere l'esclusione del vincolo paesaggistico imposto sui centri urbani, ad eccezione di Acaya, nella conformazione stabilita dal vigente Programma di fabbricazione e riportata nelle planimetrie allegate alla medesima delibera;

Considerato che il comune di Vernole, con nota n. 5602 del 5 giugno 1997 ha chiesto al Ministero per i beni culturali e ambientali di rideterminare l'estensione del vincolo paesaggistico gravante sul territorio di Vernole così come stabilito nella delibera di Consiglio comunale n. 27/97 inviando la cartografia nella quale i centri predetti sono delimitati secondo la conformazione stabilita dal Programma di fabbricazione;

Considerato che l'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici con nota n. 21138 del 7 luglio 1997 ha chiesto alla Soprintendenza succitata di valutare la richiesta formulata dal comune di Vernole con nota n. 5602 del 5 giugno 1997;

Considerato che la Soprintendenza succitata, dopo approfondito esame della documentazione e della cartografia di riferimento ed attenta ricognizione dello stato dei luoghi, con nota n. 29770 del 16 dicembre 1997 ha espresso parere favorevole all'esclusione dal vincolo paesaggistico delle aree dei centri abitati di Acquarica, Vanze e Strudà nella loro conformazione stabilita dal Programma di fabbricazione vigente poiché ciò non comporta compromissioni del territorio tali che possano in qualche modo turbare la rilevanza ambientale e paesaggistica dei luoghi;

Considerato che nella succitata nota n. 29770 la Soprintendenza ha rilevato che gli elementi paesaggistici rilevanti e rappresentativi del territorio del comune di Vernole ricadono principalmente nelle zone immediatamente a ridosso della fascia costiera che comprendono la frazione di Acaya, la zona umida delle Cesine ed aree costiere caratterizzate da macchia mediterranea distanti notevolmente dai centri abitati di Acquarica, Vanze e Strudà e perciò non interessanti le periferie degli stessi, anche con riferimento alla attuale conformazione stabilita dal vigente Programma di fabbricazione, chiarendo che le periferie di Acquarica e di Vanze si estendono su un territorio pianeggiante, mentre la periferia di Strudà risulta pianeggiante ad est e degradante ad ovest verso la provinciale Lecce-Melendugno, e non presentano elementi di rilievo dal punto di vista geomorfologico né essenze arboree di particolare pregio o macchia mediterranea;

Considerato che nelle suddette zone di periferia dei centri abitati interessati la Soprintendenza medesima non ha evidenziato testimonianze architettoniche o storico-artistiche di particolare rilevanza né sono state individuate vedute prospettiche di particolare bellezza paesaggistica;

Esaminati gli atti e verificato che i centri abitati di Acquarica, Vanze e Strudà non risultano allo stato attuale meritevoli di tutela *ex lege* 1497/1939, come evidenziato dalla documentazione fotografica e cartografica allegata alla succitata nota n. 5602 del 5 giugno 1997 del comune di Vernole;

Considerato che il Comitato di settore per i beni ambientali ed architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali nella seduta del 9 febbraio 1999 ha espresso parere favorevole alla richiesta di riduzione del vincolo formulata dalla predetta Soprintendenza;

Decreta:

I centri abitati relativi alle frazioni di Acquarica, Vanze e Strudà ricadenti nel territorio del comune di Vernole in provincia di Lecce, secondo la conformazione stabilita dal Programma di fabbricazione vigente così come indicato nelle planimetrie che fanno parte integrante del presente decreto prodotte dal comune di Vernole, sono esclusi dal vincolo imposto ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497 con decreto ministeriale 31 dicembre 1970 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 330 del 31 dicembre 1970.

La Soprintendenza per i beni ambientali architettonici artistici e storici di Bari provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del relativo regolamento d'esecuzione 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa cartografia da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 28 aprile 1999

Il sottosegretario di Stato: D'ANDREA

Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1999
Registro n. 1 Beni e attività culturali, foglio n. 109

COMUNE DI VERNOLE
FRAZIONE DI ACQUARICA

COMUNE DI VERNOLE
FRAZIONE DI STRUDA'
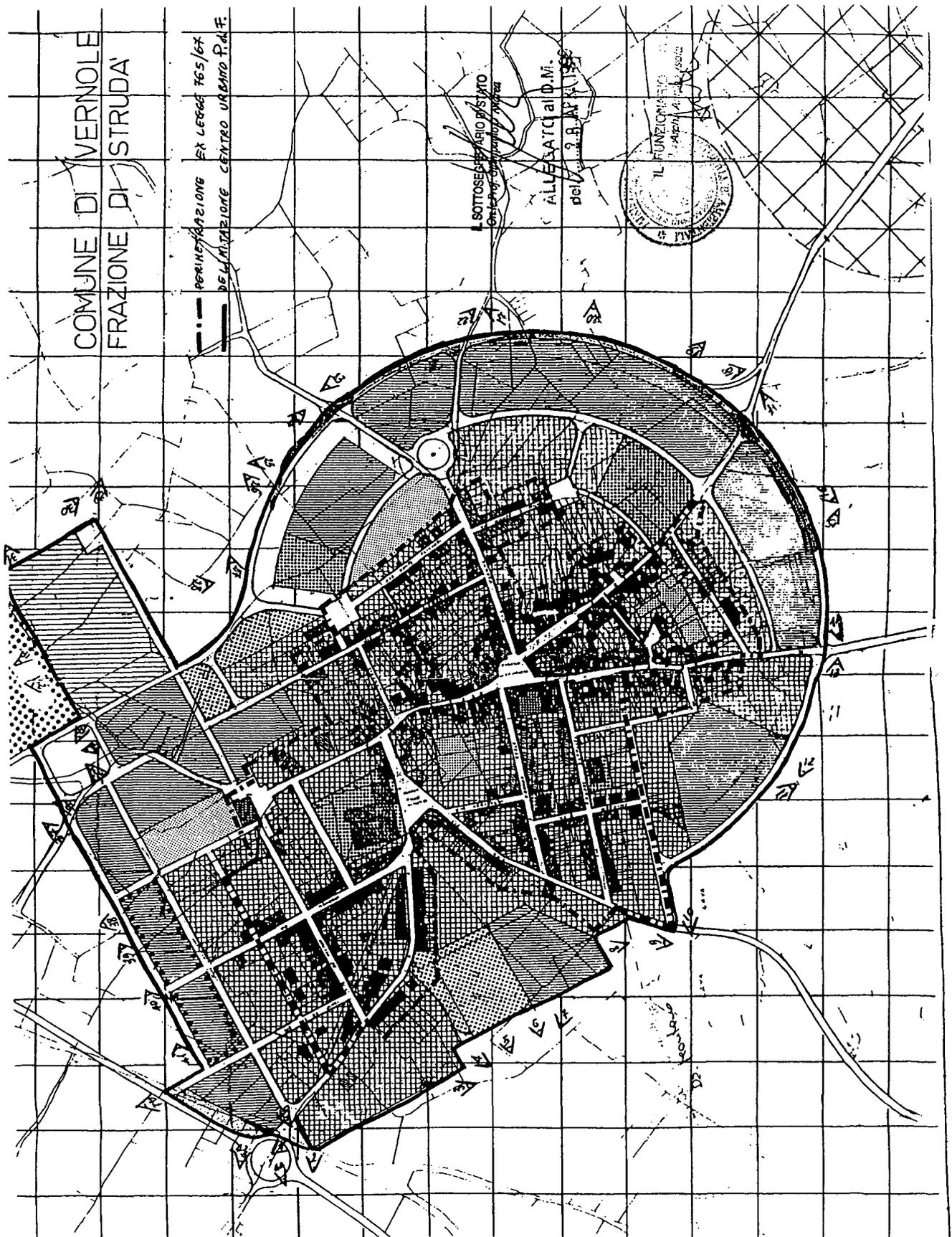
COMUNE DI VERNOLE
FRAZIONE DI VANZE
PERIMETRAZIONE EX LEGGE 765/67
DELIMITAZIONE CENTRO URBANO P.d.F.
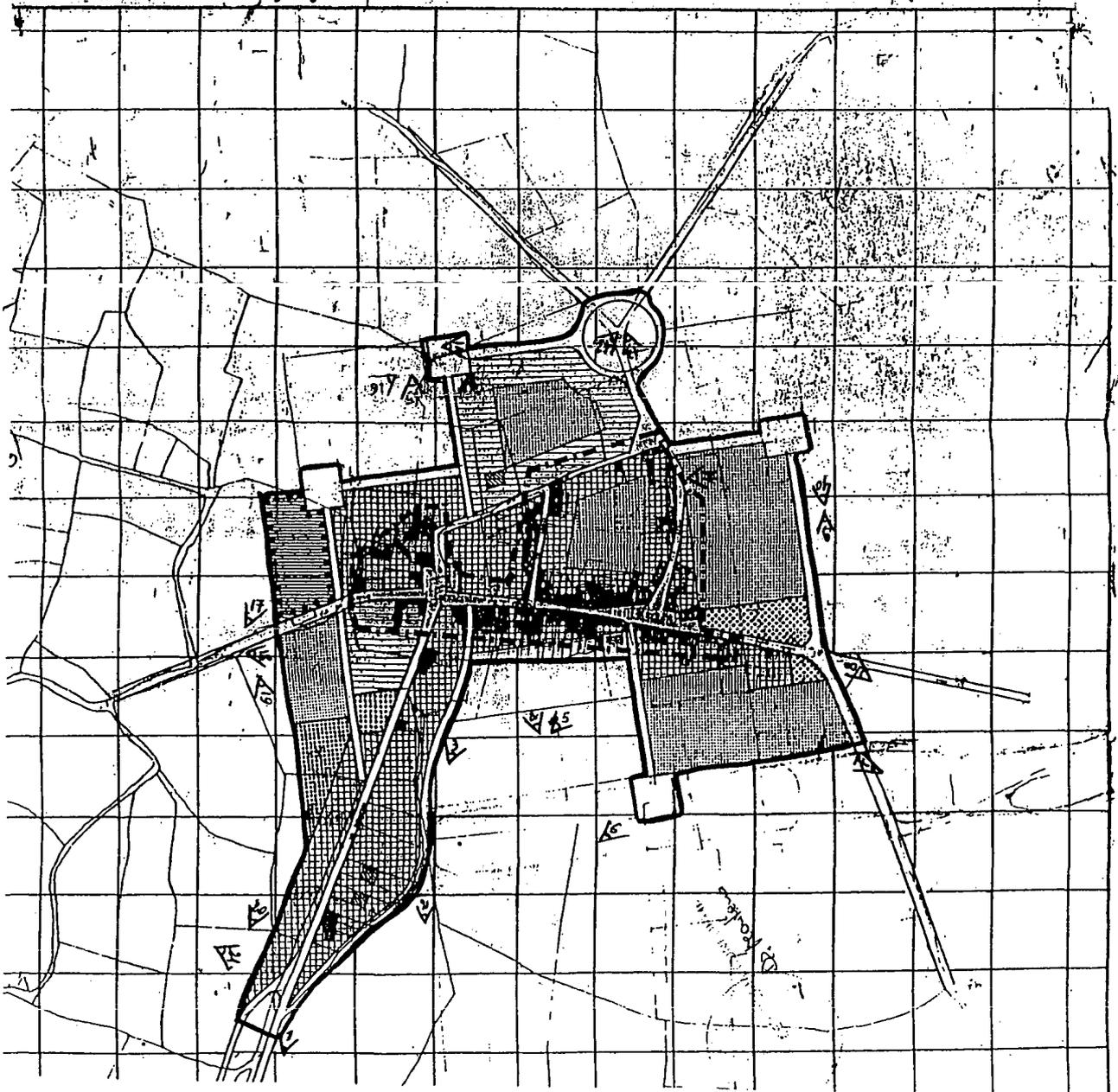
99A7527

DECRETO 12 maggio 1999.

Inclusione dell'area «La Ripa-Poggio al Vento-frazione Paglierìccio» ricadente nel comune di Castel San Niccolò in provincia di Arezzo fra le zone di interesse archeologico di cui all'art. 1 lettera *m*) della legge 8 agosto 1985, n. 431.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge 29 giugno 1939 n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1 lettera *m*);

Vista la decisione n. 951 resa in data 13 novembre 1990 dalla VI sezione del consiglio di Stato;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 26 ottobre 1998 e recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali», Ministero al quale sono state devolute le attribuzioni spettanti al Ministero per i beni culturali e ambientali;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1998, con il quale sono state delegate all'on.le Sottosegretario di Stato Giampaolo D'Andrea le funzioni ministeriali previste dalla citata legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Considerato che, a seguito di un esposto relativo all'installazione di un ripetitore televisivo in località «La Ripa-Poggio al Vento-frazione Paglierìccio» ricadente nel comune di Castel San Niccolò in provincia di Arezzo, l'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici richiedeva alla Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Arezzo ed alla Soprintendenza archeologica della Toscana di effettuare gli opportuni accertamenti sull'area e di relazionare in merito;

Considerato che la Soprintendenza archeologica della Toscana con nota n. 8693 del 23 aprile 1997 comunicava di aver già il 20 marzo 1993 con nota n. A533 9/11 informato l'amministrazione provinciale di Arezzo della valenza sia archeologica che paesistica dell'area in questione per la quale si riteneva opportuna l'inclusione fra le zone di interesse archeologico di cui all'art. 1 lettera *m*) della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Considerato che nessun provvedimento formale di vincolo per la zona predetta risultava adottato dalla amministrazione provinciale di Arezzo;

Considerato che pertanto l'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici con nota n. 15744 del 21 maggio 1997 richiedeva alla Soprintendenza archeologica della Toscana di formulare la relativa proposta di vincolo e di inviare tutti gli atti relativi;

Considerato che la Soprintendenza archeologica stessa con nota n. 10940 del 22 maggio 1997 trasmetteva la relazione scientifica sull'area;

Considerato che l'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici con successiva nota n. 17570 del 4 giugno 1997 informava il sindaco del comune di Castel San Niccolò della proposta di vincolo *in itinere*, evidenziando le pregevoli caratteristiche dell'area e richiedendo a tale autorità ed alla RAI di voler valutare la possibilità di spostare il ripetitore televisivo ed invitava la predetta Soprintendenza archeologica a completare la documentazione idonea all'imposizione del vincolo;

Considerato che la Soprintendenza archeologica con nota n. 22163 del 23 ottobre 1997, a parziale modifica ed integrazione della nota n. 16850 del 1° agosto 1997 ha trasmesso tutti gli atti relativi alla proposta di inclusione fra le zone di interesse archeologico di cui all'art. 1, lettera *m*) della sopracitata legge 8 agosto 1985, n. 431 dell'area denominata «La Ripa-Poggio al Vento-frazione Paglierìccio» ricadente nel comune di Castel San Niccolò in provincia di Arezzo e così delimitata: A) punto di origine del fosso anonimo che confluisce nel torrente Scheggia subito a monte del Molino della Ripa (tale punto si trova presso la strada vicinale di Vertelli - cfr. punto H); B) punto di confluenza di tale fosso con il torrente Scheggia; C) punto di confluenza di quest'ultimo nel torrente Solano; D) punto di convergenza fra il torrente Solano e la s.p. 70 di Montemignaio, punto dal quale diverge la strada che porta alla frazione di Isola; E) punto di tangenza di tale strada con la curva di livello altimetrico 425 m s.l.m., F) punto di tangenza di tale curva di livello con il torrente Rifiglio; G) punto di confluenza, in quest'ultimo, del fosso anonimo che si origina presso la strada vicinale da Vertelli; H) punto di origine del fosso anonimo, che a più a valle, confluisce nel torrente Rifiglio (tale punto si trova presso la strada vicinale da Vertelli, citata al punto A);

Considerato che la predetta Soprintendenza nella relazione acclusa alla nota sopracitata ha evidenziato come a Pagliericcio siano stati rinvenuti i ruderi di un interessante edificio d'epoca romana e come gli studi effettuati abbiano rivelato che l'area di Pagliericcio Poggio al Vento si trovasse in età romana presso la principale via di collegamento fra Firenze ed il Casentino via che, lasciato il corso dell'Arno a nord di Poppi, traversato i torrenti Solano e Rifiglio sarebbe trascorsa a Pagliericcio e salita verso Montemignaio ed il Pratomagno, lungo il subaffluente Scheggia, presso Poggio al Vento;

Considerato che la stessa Soprintendenza ha sottolineato come l'area sopra delimitata assuma un particolare significato per quanto attiene alle modalità e testimonianze di insediamento e viabilità casentinesi nell'evo antico che si inseriscono a loro volta in un ben preservato ambiente paesaggistico comprendente da un lato le pendici del Pratomagno che si staglia massiccio, con forme tondeggianti ricoperte di prati e boschi, dall'altro la zona del Casentino, situato nel cuore dell'appennino tosco-emiliano che, protetto dai rilievi che lo circondano gode di un isolamento che ne mantiene preservato il paesaggio;

Rilevato che il paesaggio dell'area nel suo complesso conserva soprattutto nella parte montana valenze ancora intatte per la ricchezza del patrimonio boschivo e risulta godibile nel suo insieme e nei tanti suggestivi scorci;

Considerata pertanto la necessità di garantire una tutela efficace ed unitaria dell'area predetta che costituisce un sito idoneo alla conservazione del patrimonio archeologico presente, al fine di valorizzare e preservare tutti i beni meritevoli di tutela;

Rilevato che la tutela dei valori archeologici operata dall'art. 1, lettera *m)* della legge 8 agosto 1985, n. 431 è distinguibile da quella operata dalla legge n. 1089/1939 poiché ha per oggetto non già direttamente o indirettamente i beni riconosciuti di interesse archeologico, ma piuttosto il pregevole territorio che ne costituisce il contesto di giacenza;

Considerato che da quanto sopra esposto il territorio delimitato nella perimetrazione già descritta è da classificare tra le zone di interesse archeologico indicate all'art. 1, lettera *m)* della legge 8 agosto 1985, n. 431, per i valori archeologico-paesistici e per l'attitudine che il suo profilo presenta alla conservazione del contesto di giacenza del patrimonio archeologico di rilievo nazionale, quale territorio delle presenze di interesse archeologico, qualità che è assunta a valore storico culturale meritevole di protezione;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato di settore per i beni ambientali ed architettonici e dal Comitato di settore per i beni archeologici del consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali riunitisi in seduta congiunta in data 1° luglio 1998 in ordine alla predetta proposta formulata dalla soprintendenza archeologica della Toscana;

Decreta:

L'area denominata «La Ripa-Poggio al Vento-frazione Pagliericcio» ricadente nel comune di Castel San Niccolò in provincia di Arezzo nei limiti sopradescritti ed indicati nella planimetria acclusa che costituisce parte integrante del presente decreto, è compresa tra le zone di interesse archeologico indicate all'art. 1, lettera *m)* della legge 8 agosto 1985, n. 431 ed è quindi sottoposta ai vincoli ed alle prescrizioni previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e della summenzionata legge 8 agosto 1985, n. 431.

La soprintendenza archeologica della Toscana provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune sopramenzionato e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare venga depositata presso i competenti uffici del comune medesimo.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 12 maggio 1999

Il sottosegretario di Stato: D'ANDREA

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1999
Registro n. 1 Beni e attività culturali, foglio n. 346
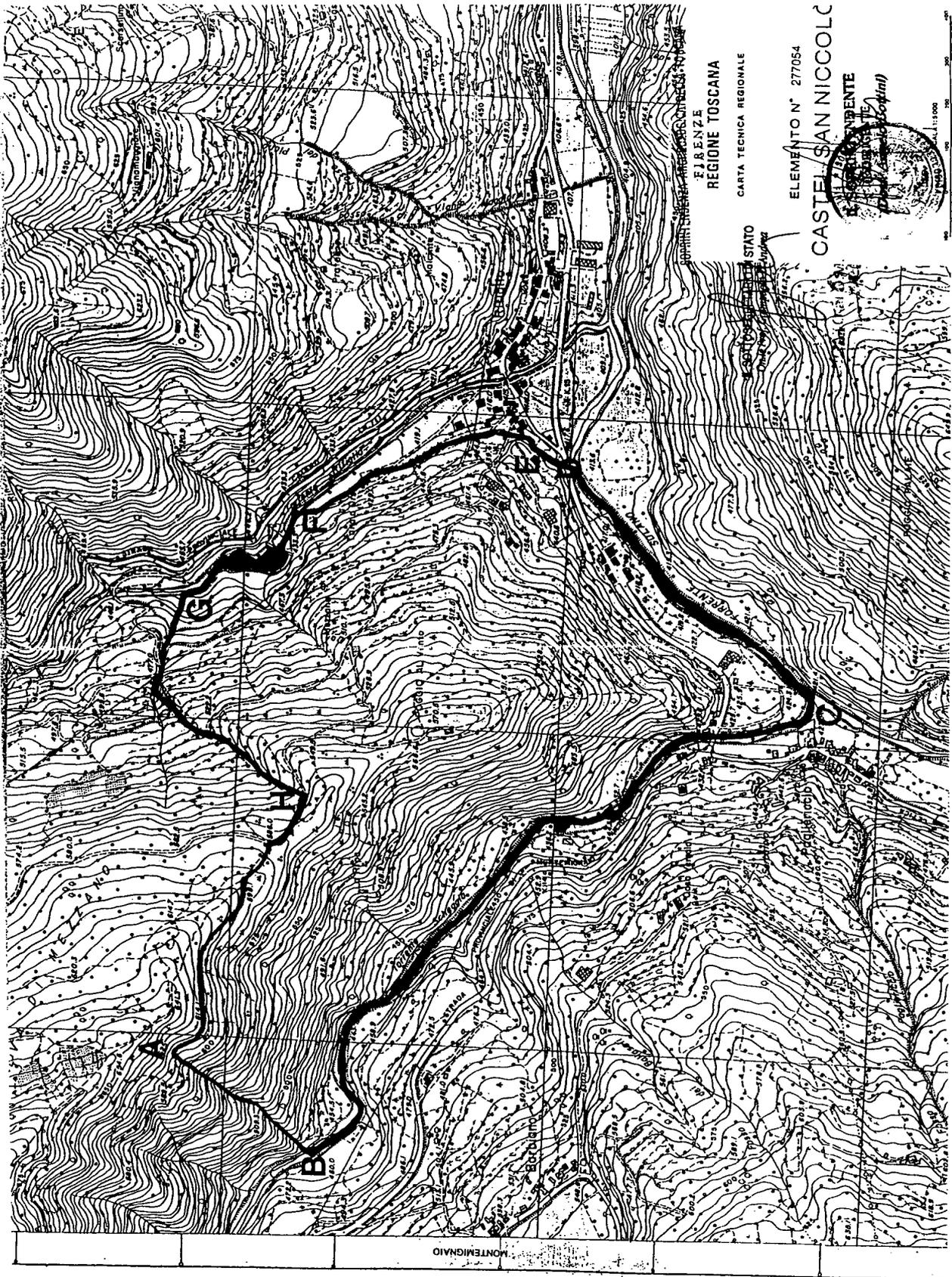
99A7528

DECRETO 18 maggio 1999.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del centro storico di Brindisi nella fascia ricompresa fra il Porto e la cinta muraria.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge 29 giugno 1939 n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Vista la sentenza n. 359/1985 con la quale la Corte costituzionale ha riconosciuto a questo Ministero la potestà concorrenziale di imporre vincoli secondo la procedura prevista dall'art. 82 del sopradetto decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 26 ottobre 1998 e recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali», Ministero al quale sono state devolute le attribuzioni spettanti al Ministero per i beni culturali e ambientali;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1998, con il quale sono state delegate all'on.le Sottosegretario di Stato Giampaolo D'Andrea le funzioni ministeriali previste dalla citata legge 29 giugno 1939 n. 1497;

Considerato che la Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Bari con nota n. 18594 del 12 ottobre 1995 aveva richiesto all'Assessorato urbanistica della regione Puglia di adottare un provvedimento di vincolo *ex lege* n. 1497/1939 per il centro storico di Brindisi, rilevando l'interesse pubblico del tessuto urbano ricompreso fra il Porto e le mura ed evidenziando come la disorganica trasformazione della zona, favorita dalla mancanza di norme di tutela e salvaguardia, eseguita mediante diradamento del tessuto edilizio medievale incida notevolmente sui pregevoli valori storico-artistici del sito, rischiando di alterarli irreversibilmente;

Considerato che il predetto Ufficio periferico, rilevata l'inerzia dell'Assessorato regionale, nonché l'urgenza e l'indifferibilità dell'emanazione del provvedimento di tutela, con nota n. 1188 del 18 gennaio 1997 ha trasmesso tutti gli atti idonei ad avviare la procedura di imposizione del vincolo *ex lege* n. 1497/1939 per il centro storico di Brindisi, nella fascia ricompresa fra il Porto e la cinta muraria e così delimitato: Lato Nord tratto A-B foglio catastale n. 190 allegati B parte dall'incrocio tra Viale della Libertà con Viale dei Mille ovvero dall'ingresso al Castello Federiciano, sino all'inizio di via S. Aloj e l'incrocio con il vertice sud-ovest della particella 398 che segna il confine della proprietà demaniale dello Stato - tratto B-C foglio catastale n. 190 allegati B prosegue lungo il confine demaniale segnato dalle particelle 398, 2780 e 2584 sino all'incrocio con via Ammiraglio Revel - tratto C foglio catastale n. 190 allegati B e A prosegue costeggiando il lungomare nelle strade denominate via Ammiraglio Revel e via Lenio Flacco, sino all'incrocio con via Regina Margherita - Lato Est tratto D-E foglio catastale n. 190 allegati A e C prosegue costeggiando il lungomare lungo la via Regina Margherita sino all'incrocio con Corso Garibaldi, sino ad incontrare la stazione marittima - tratto E-F foglio catastale n. 190 allegati C e D prosegue costeggiando la ferrovia adiacente il Seno di Levante dall'incrocio tra Corso Garibaldi e via del Mare, lungo quest'ultima, sino all'incrocio con via Mattonelle - tratto F-G foglio catastale n. 190 allegati D-G prosegue lungo la via del Mare fra gli incroci con la via Mattonelle e via Lata - Lato Sud tratto G-L foglio catastale 190 allegato F dal punto G, prosegue lungo la via del Mare costeggiando la ferrovia ed il Seno di Levante, sino all'incrocio con via Bastioni S. Giacomo - tratto L-M foglio catastale n. 190 allegato F dal punto L, ovvero dall'incrocio fra via del Mare e via Bastioni S. Giacomo, prosegue lungo quest'ultima strada, sino all'incrocio con via Bastioni Carlo V - lato Ovest tratto M-A foglio catastale 190 allegati F-E dal punto M, prosegue lungo le Vie Bastioni Carlo V, Bastioni S. Giorgio, De Carpentieri, sino a via Castello a Viale della Libertà, ove si ricongiunge al punto A di partenza;

Considerato che il centro storico di Brindisi, caratterizzato geomorfologicamente da penisola circondata dai seni di Ponente e di Levante del Porto, a nord-ovest, da cinta muraria e fortificazioni spagnole sul versante sud-est, delimitate da via Bastioni S. Giorgio, via Bastioni Carlo V e via Bastioni S. Giacomo, sorto probabilmente nel periodo messapico, sviluppato in quello romano, si lega sotto il profilo socio-economico ed ambientale all'attività del suo Porto ed al mare, presenta un assetto ambientale costituito da una profonda ramificazione del mare penetrante nell'entroterra con profonda insenatura e da alto promontorio sul quale si è instaurato un processo insediativo urbano a partire dal periodo messapico ed ellenistico-romano ed è qualificato altresì da testimo-

nianze di architettura civile e religiosa ascrivibili ad un periodo ricompreso tra l'XI e il XIX secolo quali il complesso conventuale di S. Giovanni al Sepolcro, il Tempio di S. Benedetto, il Portico dei Templari, la Loggia Balsamo;

Considerato che la penisola, alta 20 m sul livello del mare, costituisce un vero e proprio balcone naturale sul porto, dal quale è possibile godere un'ampia visuale panoramica comprendente a Nord la pineta del Rione Casale che riveste l'opposta sponda del Seno di Levante, ad est l'isola di S. Andrea e relative fortificazioni quattrocinquecentesche (Forte a Mare) che chiudono la prospettiva del cono ottico volto verso il mare e che il centro storico si presenta quale ampia piazzaforte naturale del suolo, ricca di sedimenti architettonici;

Considerato che il suddetto paesaggio, seppur antropizzato, è di rilevante valore ambientale e visibile da numerosi tratti di strade pubbliche dalla parte opposta dei due Seni del Porto;

Considerato che la zona sopraperimetrata e descritta non è attualmente soggetta ad alcun provvedimento di tutela ai sensi della legge n. 1497/1939;

Considerato che da quanto sopra esposto appare indispensabile sottoporre a vincolo *ex lege* n. 1497/1939 l'area sopradescritta al fine di garantirne la conservazione e di preservarla da interventi edilizi che potrebbero comprometterne irreparabilmente l'assetto geomorfologico, le connotazioni architettoniche e le pregevoli caratteristiche paesaggistico-ambientali;

Rilevata pertanto la necessità e l'urgenza di sottoporre l'area sopraindicata ad un idoneo provvedimento di tutela;

Considerato che il Comitato di settore per i beni ambientali ed architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali nella seduta del 21 ottobre 1997 ha espresso parere favorevole alla proposta di vincolo formulata dalla predetta Soprintendenza;

Decreta:

Il centro storico di Brindisi nella fascia ricompresa fra il Porto e la cinta muraria, così come sopra perimetrato è dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed in applicazione dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed è pertanto soggetto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica. La Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Bari provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del relativo regolamento d'esecuzione 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 18 maggio 1999

Il sottosegretario di Stato: D'ANDREA

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1999
Registro n. 1 Beni e attività culturali, foglio n. 344

SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI ARCHITETTONICI ARTISTICI E STORICI DELLA PUGLIA

	COMUNE: **BRINDISI**
	OGGETTO: **CENTRO STORICO** VINCOLO AMBIENTALE LEGGE 1497/'39

ELABORATO: PLANIMETRIA GENERALE - ZONA vincolo

IL FUNZIONARIO: Arch. Giovanni MARCHECCI		TAV.	A
SCALA 1:2000	DATA: LUG. 1996		
DISEGNATORE:			

BRINDISI
Seno di Ponente
Seno di Levante
Paradiso
Buccarello

99A7547

DECRETO 18 maggio 1999.

Inclusione del comprensorio gravitante intorno all'antico centro di Tuscania, in provincia di Viterbo, e comprendente le valli fluviali del Marta, Maschiolo, Pantacciano, Capecchio e corsi d'acqua minori, ricadente nel comune di Tuscania in provincia di Viterbo fra le zone di interesse archeologico di cui all'art. 1, lettera *m)* della legge 8 agosto 1985, n. 431.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge 29 giugno 1939 n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, art. 82;

Vista la legge 8 agosto 1985 n. 431, articolo 1 lettera *m)*;

Vista la decisione n. 951 resa in data 13 novembre 1990 dalla VI sezione del Consiglio di Stato;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 26 ottobre 1998 e recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali», Ministero al quale sono state devolute le attribuzioni spettanti al Ministero per i beni culturali e ambientali;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1999, con il quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato on.le Giampaolo D'Andrea le funzioni ministeriali previste dalla citata legge 29 giugno 1939 n. 1497;

Visto il decreto ministeriale 13 ottobre 1961 emanato *ex lege* 1497/1939 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 266 del 25 ottobre 1961, recante «Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della collina di San Pietro, sita nell'ambito del comune Tuscania (Viterbo);

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1971 emanato *ex lege* 1497/1939 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 196 del 4 agosto 1971, recante «Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'abitato e delle zone circostanti del comune di Tuscania»;

Considerato che il comune di Tuscania con nota n. 3160 del 28 aprile 1993 richiedeva chiarimenti in ordine alla vigenza del vincolo ex art. 1, lettera *m)* della legge 8 agosto 1985, n. 431 su aree ricadenti nel territorio comunale indicate graficamente come zone di interesse archeologico dal Piano territoriale paesistico n. 2 «Litorale nord» adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 2268 del 28 aprile 1987, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 1 del B.U.R. n. 30 del 3 novembre 1987, aree che non erano state oggetto di provvedimenti specifici che ne indicassero con esattezza il perimetro e la presenza di beni archeologici tali da qualificare appunto il territorio come definito dal predetto art. 1, lettera *m)*;

Considerato che la ex Divisione II dell'allora Ufficio centrale per i beni ambientali architettonici archeologici artistici e storici del Ministero per i beni culturali e ambientali, all'epoca competente nella materia, con nota n. 1254/IIG del 17 giugno 1993, poi sollecitata con nota prot. n. A2678/IIE del 7 dicembre 1993, invitava la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio e la Soprintendenza archeologica per l'Etruria meridionale a voler valutare l'opportunità di formulare una proposta di vincolo ai sensi dell'articolo 1, lettera *m)* della legge 8 agosto 1985 n. 431, per le aree del territorio comunale di Tuscania indicate dal relativo P.T.P. quali zone di interesse archeologico;

Considerato che alla luce della decisione predetta con circolare ministeriale n. 8373 del 26 aprile 1994 si è rilevata la necessità di individuare le zone definite di interesse archeologico dalla citata legge n. 431/1985 con provvedimenti ricognitivi che ne perimetrino con esattezza i confini e specifichino la interrelazione fra i beni archeologici presenti e l'area che ne costituisce il contesto di giacenza;

Considerato che la Soprintendenza archeologica per l'Etruria meridionale con nota prot. n. 4287 del 9 dicembre 1997 ha inviato all'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici, nel frattempo costituitosi, la proposta di inclusione, fra le zone di interesse archeologico di cui all'art. 1, lettera *m)* della legge n. 431/1985, del territorio ricadente nel comune di Tuscania e così delimitato: da nord, partendo dall'angolo nord-est del limite di vincolo già posto con il succitato decreto ministeriale 5 luglio 1971, ovverosia immediatamente a sud del cimitero di Tuscania, si procede verso nord lungo la strada provinciale Tuscania-Marta fin oltre la curva del Fontanile di Montefiascone, piegando indi a destra al fine di imboccare la strada vicinale a 1 delle Buche e seguirla, in direzione nord-est, fino a collegarsi con la strada ENEL per la centrale elettrica San Savino II che si percorre fino alla centrale elettrica medesima e di qui si raggiunge il fiume Marta. Quindi si segue il corso del Marta in direzione sud fino all'altezza della centrale elettrica San Savino I, oltrepassato il fiume, e si prende ad est la strada vicinale I di San Lazzaro fino alla sua confluenza con la strada doganale di Montefiascone, la quale ultima si percorre, in

direzione sud-ovest, fino alla sua congiunzione con la strada provinciale Tuscanese (per Viterbo), procedendo quindi lungo quest'ultima verso est fino a raggiungere il fosso Pantacciano. La linea di perimetrazione prosegue lungo il fosso Pantacciano verso sud fino alla confluenza nel fiume Marta e poi segue il corso del fiume Marta fino al punto della confluenza in esso del fosso Agnattara o Mignattara tra il Bosco Castellaccio e la Macchia dell'Elceta. Si risale quindi il fosso Mignattara, verso nord, e, per raggiungere la strada vicinale III della Carcarella, si passa lungo il confine tra le particelle n. 22 e n. 1 del foglio catastale n. 115 e di poi lungo il confine tra le particelle nn. 1 e 12 e la particella n. 40 dello stesso foglio catastale Procedendo quindi lungo la strada vicinale III della Carcarella si perviene alla strada provinciale Marta-Montebello che si percorre in direzione nord fino all'incrocio con la strada vicinale II della Carcarella. Si prosegue lungo quest'ultima in direzione est fino a collegarsi alla strada provinciale Valle del Marta per la quale si piega, in direzione nord-ovest seguendola fino alla strada provinciale Tarquiniese che a sua volta si percorre, in direzione nord-est, fino al km 2 ca. da Tuscania. Qui si piega ad est per la strada del Bodene percorrendola fino a raggiungere la linea di confine tra le particelle nn. 115 e 116 del foglio catastale n. 51 (a nord) e le particelle nn. 1, 4 e 8 del foglio catastale n. 63 (a sud) fino a raggiungere la strada consorziale della Perazzeta. Oltrepassata quest'ultima, dopo averla seguita per circa m 30, si prosegue lungo la linea di confine tra le particelle nn. 131, 135, 136 e 139 del foglio catastale n. 51 (a nord) e le particelle nn. 9, 10 e 11 del foglio catastale n. 63. nonché particelle nn. 1, 2 e 3 del foglio catastale n. 64 (a sud), raggiungendo la strada vicinale delle Vigne nel suo tratto compreso tra la particella n. 139 e la particella n. 140 del foglio castale n. 51. Seguendo detta strada si costeggia il lato ovest della particella n. 140 fino al confine con la particella n. 141, quindi si piega in direzione sud-est lungo la linea che segna il confine tra le particelle nn. 141 e 154 del foglio catastale n. 51 (a nord-est) e la particella n. 140 del foglio catastale medesimo, nonché particelle nn. 8 e 9 del foglio catastale n. 64 (a sud-ovest), raggiungendo cosi il ramo orientale della strada vicinale delle Vigne. La linea di perimetrazione prosegue quindi in direzione nord-est lungo detta strada fino alla curva e di qui segue poi la linea di confine tra le particelle nn. 102 e 113 (a nord-ovest) e la particella n. 153 (a sud-est) del foglio catastale n. 51, fino a raggiungere la strada consorziale del Solco e seguendola per il tratto necessario a ricongiungersi con la strada comunale di Madonna dell'Olivo che costituisce il limite occidentale del vincolo già posto con il succitato decreto ministeriale 5 luglio 1971;

Considerato che con nota n. 15754 dell'11 dicembre 1997 la stessa Soprintendenza archeologica ha informato il comune di Tuscania della proposta di vincolo comunicando l'ufficio competente e la disponibilità di accesso agli atti;

Considerato che il comune di Tuscania con nota 1559 del 4 febbraio 1998 ha chiesto di conoscere nel dettaglio l'ubicazione delle aree oggetto della proposta di vincolo;

Considerato che la stessa Soprintendenza con nota n. 1945 del 24 febbraio 1998 ha fornito al comune di Tuscania chiarimenti in merito alla perimetrazione del vincolo;

Considerato che il comune di Tuscania, con nota n. 3794 del 31 marzo 1998 ha chiesto alla Soprintendenza archeologica per l'Etruria meridionale una riduzione della perimetrazione del vincolo al fine di escludere le aree comprese tra il quartiere ex Gescal e il complesso degli impianti sportivi dell'Olivo»;

Considerato che la Soprintendenza archeologica per l'Etruria meridionale con nota n. 6936 del 28 aprile 1998, indirizzata all'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici ed anche al comune di Tuscania, ha rilevato che le aree comprese tra il quartiere ex Gescal e il complesso degli impianti sportivi dell'«Olivo» sono a rischio archeologico essendo incluse nella zona archeologica indicata in puntinato sui P.T.P. della Regione Lazio, che il quartiere ex Gescal era già stato tenuto al di fuori nella proposta di perimetrazione nella parte interessata da edificazioni già avvenute o in atto, e quindi non ha ritenuto di dover condividere la proposta di riduzione della perimetrazione formulata dal comune;

Considerato che alcuni dei complessi monumentali insistenti nel comprensorio, per il quale è stata formulata la proposta di vincolo *ex lege* n. 1497/1939, quali il complesso di Colle San Pietro, parti della necropoli di Pian di Mola, porzione della necropoli di Sasso Pinzuto-Casale Galeotti, la necropoli delle Scalette in località Pinocchio, parti della necropoli de la Peschiera-Maschiolo, la necropoli Ara del Tufo il località Guadocinto, porzione della necropoli di Valvidone, sono stati già sottoposti a vincolo *ex lege* n. 1° giugno 1939, n. 1089 con specifici provvedimenti;

Considerato che il territorio, così come perimetrato dalla Soprintendenza archeologica nella proposta di vincolo, è contiguo all'area dell'abitato di Tuscania e alle zone immediatamente circostanti già sottoposte a vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, con decreto ministeriale 5 luglio 1971;

Considerato che, come si evince dalla relazione acclusa alla nota n. 4287 del 9 dicembre 1997 della Soprintendenza suddetta, l'area per la quale è stato proposto il provvedimento di tutela costituisce un comprensorio di eccezionale interesse determinato dalle rilevanti presenze archeologiche facenti capo alla città etrusca, romana e poi medioevale di Tuscania, interessata dal percorso di antichi tracciati fluviali e viarii tra i quali in particolare quello inerente l'antica Clodia;

Considerato che nell'area sono presenti, oltre ad insediamenti antichi minori rispetto al centro primario di Tuscania, anche siti agricolo-residenziali di età etrusca o romana fino alla medioevale distribuiti secondo un popolamento sparso caratteristico del comprensorio;

Considerato che tale area conserva pressocché intatte fino ad oggi quelle caratteristiche ambientali che ne favoriscono la frequentazione già dall'età del bronzo, almeno, lungo le valli fluviali del Marta, Maschiolo, Pantacciano, Capecchio in particolare;

Considerato che queste caratteristiche ambientali permisero lo sviluppo delle necropoli etrusche, sulle dorsali collinari e, successivamente, sui pendii rivolti ai corsi fluviali, e ne dettarono peraltro la tipologia, addivenendo anche a significatamente particolari manifestazioni di architettura funeraria rupestre monumentale, nonché consentirono la realizzazione di sepolcri di età ellenistica e romana repubblicana e imperiale nelle varie necropoli afferenti direttamente all'antico centro di Tuscania o facenti piuttosto capo ad insediamenti minori in collegamento con quello;

Esaminati gli atti e considerata pertanto la necessità di garantire una tutela efficace ed unitaria dell'area predetta che costituisce un sito idoneo alla conservazione del patrimonio archeologico presente, ai fini della preservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico presente;

Rilevato che la tutela dei valori archeologici operata dall'art. 1, lettera *m)*, della citata legge n. 431/1985, è distinguibile da quella operata dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, poiché ha per oggetto non già direttamente o indirettamente, i beni riconosciuti di interesse archeologico, ma piuttosto il pregevole territorio che ne costituisce il contesto di giacenza;

Rilevato da quanto sopra esposto, che il territorio delimitato nella perimetrazione già descritta è da classificare tra le zone di interesse archeologico, indicate all'art. 1, lettera *m)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, per i valori archeologico-monumentali ed ambientali insiti e per l'attitudine che il suo profilo presenta alla conservazione del contesto di giacenza del patrimonio archeologico di rilievo nazionale, cioè quale territorio delle presenze di rilievo archeologico, qualità che è assurta a valore storico culturale meritevole di protezione;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e dal comitato di settore per i beni archeologici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali riunitisi in seduta congiunta in data 1° dicembre 1998 in ordine alla predetta proposta;

Decreta:

Il comprensorio gravitante intorno all'antico centro di Tuscania e comprendente le valli fluviali del Marta, Maschiolo, Pantacciano, Capecchio e corsi d'acqua minori, ricadente nel comune di Tuscania in provincia di Viterbo nei limiti sopradescritti e indicati nell'allegata planimetria, che costituisce parte integrante del presente decreto, è compreso tra le zone di interesse archeologico indicate dall'art. 1, lettera *m)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, ed è quindi sottoposto ai vincoli e alle prescrizioni previsti dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dalla successiva legge 8 agosto 1985, n. 431.

La Soprintendenza archeologica per l'Etruria meridionale provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940 n. 1357, all'albo del comune di Tuscania (VT) e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971 n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 18 maggio 1999

Il sottosegretario di Stato: D'ANDREA

Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1999
Registro n. 1 Beni e attività culturali, foglio n. 347

CATASTALI

(DELIMITAZIONE TRATTO N.-W. E S.-W.)

Podere Pian Fagiano
Caprareccia
STRADA VICINALE III DELLA CARCARELLA
Mignattaro
Bosco del Castellaccio
Macchia dell'Elceta
Piana Santa
fiume Marta
STRALCIO Fg 115

Fg. 50
Fg. 51
TARQUINIA TUSCANIA
Strada del Bodene
Capecchio
Fosso
Strada consorziale della perazzeta
18
19
20
41
21
22
2
1
23
24
25
3
4
8
115
116
131
134
9
10
VALVIDO

delle
vigne
102
113
VALVIDONE
150
153
144
145
151
152
135
136
139
141
Strada
140
154
80
8
1
11
2
3
6
9
delle
vigne
10
7
11
13
17
vicinale
Strada
consorziale
del
solco
F O G L I O 52

REGIONE LAZIO
CARTA TECNICA REGIONALE
SEZIONE N° 344160
CASTELLO DEL CARDINALE

REGIONE LAZIO
ASSESSORATO
CARTA TECNICA REGIONALE
SEZIONE N° 354030
LA ROCCA

REGIONE LAZIO
CARTA TECNICA REGIONALE
SEZIONE N° 354070
CARCARELLA

99A7562

DECRETO 18 maggio 1999.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona a monte di via Torquato Tasso e via Aniello Falcone sita nel comune di Napoli.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge 29 giugno 1939 n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, art. 82;

Vista la sentenza n. 359/1985 con la quale la Corte costituzionale ha riconosciuto a questo Ministero la potestà concorrenziale di imporre vincoli secondo la procedura prevista dall'art. 82 del sopradetto decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 26 ottobre 1998 e recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali», Ministero al quale sono state devolute le attribuzioni spettanti al Ministero per i beni culturali e ambientali;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1998, con il quale sono state delegate all'on.le Sottosegretario di Stato Giampaolo D'Andrea le funzioni ministeriali previste dalla citata legge 29 giugno 1939 n. 1497;

Visto il decreto ministeriale del 15 giugno 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 5 luglio 1955 con il quale ai sensi della predetta legge n. 1497/1939 è stata dichiarata di notevole interesse pubblico la zona comprendente gli immobili situati a monte della via Torquato Tasso e via Aniello Falcone sita nel comune di Napoli, immobili segnati in catasto alle particelle 108, 112 e 115 del foglio XIV sezione Avvocata;

Visto il decreto ministeriale del 18 gennaio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 9 febbraio 1962 con il quale ai sensi della predetta legge n. 1497/1939 è stata dichiarata di notevole interesse pubblico la zona a monte del secondo tratto di via Torquato Tasso e via Aniello Falcone sita nel comune di Napoli comprendente gli immobili segnati in catasto ai numeri di mappa 290, 288, 300, 253, 113, 292 e 258 del foglio XIV sezione Avvocata;

Visto il decreto ministeriale del 3 luglio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 25 luglio 1962, con il quale ai sensi della predetta legge n. 1497/1939 è stata dichiarata di notevole interesse pubblico la zona a monte ed a valle dell'ultimo tratto di via Torquato Tasso (località santo Stefano) sita nel comune di Napoli segnata in catasto alle particelle 144, 141, 137, 131, 130 e 128 del foglio XIV sezione Avvocata;

Rilevato che con i sopracitati decreti ministeriali del 15 giugno 1955, del 18 gennaio 1962, del 3 luglio 1962 è stata sottoposta al vincolo *ex lege* n. 1497/1939 complessivamente la zona a monte della parte alta di via Torquato Tasso e via Aniello Falcone sita nel comune di Napoli poiché gli immobili ricadenti in tale zona, oltre a comporre un insieme di aspetto caratteristico e di valore estetico-tradizionale, rivestono anche un notevole interesse pubblico perché, visti da alcuni luoghi di pubblico godimento della città, formano quadri naturali di non comune bellezza;

Considerato che la tutela disposta sull'area predetta con i citati decreti ministeriali risulta discontinua poiché sono escluse dal vincolo alcune particelle catastali costituenti parte integrante della zona stessa ed aventi le stesse caratteristiche di quelle già vincolate;

Considerato che la Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Napoli e provincia con nota n. 28029 del 6 agosto 1997 ha trasmesso tutti gli atti idonei ad avviare la procedura di imposizione del vincolo *ex lege* n. 1497/1939 per una zona sita nel comune di Napoli riportata nel N.C.T al foglio 129, particelle 341, 342, 343, 344, 345, 349, 645, 358, 614, 621, 619, 628, 622, 620, 627, 618, 626, 617, 359, 616, 360, 615, 623, 624, 625, 351, 202, 203, 216, 217, 218, 495, 496 e 497;

Considerato che la medesima Soprintendenza nella relazione acclusa alla nota già indicata ha evidenziato la necessità di estendere il vincolo alle succitate particelle catastali al fine di rendere omogenea la zona vincolata, rilevando come siano tuttora valide le motivazioni che hanno determinato l'emanazione dei predetti decreti ministeriali *ex lege* n. 1497/1939;

Rilevata pertanto la necessità di sottoporre l'area sopraindicata ad un idoneo provvedimento di tutela;

Considerato che il vincolo comporta in particolare l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata di presentare alla Regione o all'Ente dalla stessa subdelegato la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'articolo 7 della citata legge n. 1497/1939 per qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi, secondo la procedura prevista dal nono comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 così come introdotto dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431 di conversione in legge con modificazioni del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 e che questo Ministero può in ogni caso annullare tale autorizzazione entro i sessanta giorni successivi alla ricezione di detto provvedimento, corredata della documentazione idonea a consentire la dovuta valutazione ministeriale;

Considerato che il Comitato di settore per i beni ambientali ed architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali nella seduta del 23 giugno 1998 ha espresso parere favorevole alla proposta di vincolo formulata dalla predetta Soprintendenza rilevando come la zona sopraperimetrata sia interessata da immobili dell'architettura di tipo tradizionale, inseriti in un contesto che, sia pure in parte urbanizzato, visto da alcuni luoghi di pubblico godimento della città, costituisce una bellezza panoramica;

Decreta:

La zona sita nel comune di Napoli riportata nel N.C.T al foglio 129, particelle 341, 342, 343, 344, 345, 349, 645, 358, 614, 621, 619, 628, 622, 620, 627, 618, 626, 617, 359, 616, 360, 615, 623, 624, 625, 351, 202, 203, 216, 217, 218, 495, 496 e 497 è dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed in applicazione dell'art. 82 del dereto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed è pertanto soggetta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica. La Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Napoli e provincia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del relativo regolamento d'esecuzione 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 18 maggio 1999

Il sottosegretario di Stato: D'ANDREA

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1999
Registro n. 1 Beni e attività culturali, foglio n. 334

COMUNE DI NAPOLI
ZONA A MONTE DI VIA TASSO E VIA ANIELLO FALCONE
ZONA GIA' VINCOLATA
ZONA DA SOTTOPORRE A VINCOLO AI SENSI DELLA LEGGE
Foglio
189
190
Via Santo Stefano
Via Tasso

99A7564

DECRETO 18 maggio 1999.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del centro storico del comune di Buccino in provincia di Salerno.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge 29 giugno 1939 n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il Regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Vista la sentenza n. 359/1985 con la quale la Corte costituzionale ha riconosciuto a questo Ministero la potestà concorrenziale di imporre vincoli secondo la procedura prevista dall'art. 82 del sopradetto decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 26 ottobre 1998 e recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali», Ministero al quale sono state devolute le attribuzioni spettanti al Ministero per i beni culturali e ambientali;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1998, con il quale sono state delegate all'on.le Sottosegretario di Stato Giampaolo D'Andrea le funzioni ministeriali previste dalla citata legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Considerato che la Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Salerno e Avellino, con nota n. 12781 del 6 maggio 1997, ha trasmesso tutti gli atti idonei ad avviare la procedura di imposizione del vincolo *ex lege* n. 1497/1939 per il centro storico del comune di Buccino in provincia di Salerno cosi delimitato: partendo da via Marconi, altezza Parco della Rimembranza, per via S. Antonio, via Ferrovia, Via Porticella «Località Braita» fino ad incrociare la quota 550, si percorre un tratto della curva di livello a quota 550 fino ad incrociare via Pistilli arrivando a via S. Croce poi si prosegue per Corso Vittorio Emanuele e la via provinciale Buccino S. Gregorio Magno, fino ad incrociare la via sotto gli Orologi, rilevando come esso si contraddistingua quale scenario di suggestiva bellezza panoramica visibile da diversi punti di vista delle due valli dove corrono i fiumi Tanagro e Platano;

Considerato che la predetta soprintendenza ha evidenziato come il centro storico del comune di Buccino, situato sulla sommità di una collina che costituisce una delle emergenze geografiche più significative della valle del Tanagro all'altezza della confluenza con il Platano, sorga sui resti dell'antica «Volcei» sviluppatasi in età arcaica fino all'epoca imperiale romana e si configuri quale agglomerato urbano, costituito da una corona di edifici, disposti secondo una visione scenografica a terrazze che circondano la parte più alta dello stesso colle dove sono situati i resti dell'antico Castello;

Considerato che l'impianto del predetto centro storico differisce da quelli tipici medievali presenti sulle alture della valle del Tanagro per la presenza romana che ha determinato l'attuale configurazione delle strade, caratterizzata da una longitudinale, sulla cresta del colle, da altre strade che la intersecano in maniera ortogonale sui crinali ed ancora da altre strade presenti intorno a questa area centrale, così da definire i terrazzamenti su cui sono stati impostati gli altri edifici;

Considerato che lo stesso Ufficio periferico ha evidenziato come la vegetazione sottostante all'antico borgo contribuisca alla definizione di un quadro panoramico dove per secoli sono stati salvaguardati i rapporti tra costruito e paesaggio agrario, così come le zone a verde presenti intorno ai resti del castello che si ergono sulla sommità della collina caratterizzino paesaggisticamente la visione complessiva;

Rilevato che nella nota sopracitata la Soprintendenza medesima ha comunicato come, a seguito delle leggi regionali numeri 54/1980, 65/1981 e 10/1982 di subdelega delle competenze in materia di tutela ambientale attribuite alle Regioni dal disposto del citato articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, la competenza per l'imposizione dei vincoli *ex lege* n. 1497/1939 per l'area in esame sia attribuita alla comunità montana «Zona del Tanagro» e come in tale comunità non sia operante la Commissione per la tutela delle bellezze naturali;

Rilevata pertanto la conseguente impossibilità da parte di tale comunità di adottare un provvedimento di tutela per il centro storico in questione;

Considerato che da quanto sopra esposto appare invece indispensabile sottoporre a vincolo *ex lege* n. 1497/1939 l'area sopradescritta al fine di garantirne la conservazione e di preservarla da interventi edilizi che potrebbero comprometterne irreparabilmente le pregevoli caratteristiche storiche, e paesaggistico-ambientali;

Rilevata pertanto la necessità e l'urgenza di sottoporre l'area sopraindicata ad un idoneo provvedimento di tutela;

Considerato che il Comitato di settore per i beni ambientali ed architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali nella seduta del 21 ottobre 1997 ha espresso parere favorevole alla proposta di vincolo formulata dalla predetta Soprintendenza;

Decreta:

Il centro storico del comune di Buccino in provincia di Salerno, così come sopra perimetrato, è dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed in applicazione dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed è pertanto soggetto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica. La Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Salerno e Avellino provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del relativo regolamento d'esecuzione 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 18 maggio 1999

Il sottosegretario di Stato: D'ANDREA

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1999
Registro n. 1 Beni e attività culturali, foglio n. 337

COMUNE DI BUCCINO
IPOTESI DI PERIMETRAZIONE
DI VINCOLO EX LEGGE 1497/39
VECCHIE CARCERI
PORTICELLA
TEMPONI

99A7580

DECRETO 18 maggio 1999.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico degli interi territori comunali dei comuni di Salcito e Trivento in provincia di Campobasso.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Vista la sentenza n. 359/1985 con la quale la Corte costituzionale ha riconosciuto a questo Ministero la potestà concorrenziale di imporre vincoli secondo la procedura prevista dall'art. 82 del sopradetto decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 26 ottobre 1998 e recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali», Ministero al quale sono state devolute le attribuzioni spettanti al Ministero per i beni culturali e ambientali;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1998, con il quale sono state delegate all'on.le Sottosegretario di Stato Giampaolo D'Andrea le funzioni ministeriali previste dalla citata legge 29 giugno 1939 n. 1497;

Considerato che la Soprintendenza archeologica e per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici del Molise con nota n. 20363 del 14 agosto 1997, ha formulato una proposta di vincolo *ex lege* n. 1497/1939 per gli interi territori comunali dei comuni di Salcito e Trivento in provincia di Campobasso, trasmettendo tutti gli atti idonei ad avviare la procedura di imposizione del vincolo;

Considerato che i territori comunali dei comuni di Salcito e Trivento, confinanti tra di loro, presentano omogeneità delle caratteristiche morfologiche, faunistiche, geologiche e climatiche, si attestano entrambi sulle sponde del fiume Trigno e sono entrambi caratterizzati dalla presenza del tratturo Celano-Foggia che li percorre;

Considerato che il territorio del comune di Salcito è caratterizzato da valloni e fossi poco profondi a carattere torrentizio, confluenti nel bacino del fiume Trigno, da zone pianeggianti quali il bosco Selvotta e zone più scoscese quali Coste Monte Piano-Monte Lungo, con formazione geologiche che appartengono ai periodi dell'Eocene e Miocene dell'era Cenozoica e vegetazione forestale contraddistinta da zone miste di roverella e cerro, essenza questa ampiamente diffusa in località Pietravalle anche con esemplari di notevole pregio paesistico e di importanza biologica, mentre le formazioni miste si rintracciano nelle località di Montelungo, Selvotta, Monte Piano, Cese inferiore, Cese superiore, Grotte dove è fitta la presenza di orniello, acero, carpino nero, carpinella, nocciolo, sorbo degli uccellatori e dove il sottobosco è ricco di essenze arbustive, erbacee e lianiformi: biancospino, sanguinella, pungitopo, ginepro, rovo, ginestro, pero, rosa canina, edera, lonicera, ciclamino, aparago e riveste altresì particolare interesse paesistico soprattutto per alcune località quale Piana del lago caratterizzata appunto da un laghetto artificiale molto suggestivo, circondato da campi incolti e seminati e Morgia zona di grande rilevanza paesistica, ambientale e geologica ove in una distesa di aree erbose e seminative emerge un maestoso affioramento roccioso, chiamata pure Roccia dei Briganti poiché agli inizi del 1800 fu ricovero appunto di briganti;

Considerato che il paese di Salcito, arroccato su di una collina, mostra un nucleo medievale, organizzato attorno alla cima dove sorgono i ruderi del palazzo baronale risalenti al 1492, la chiesa di S. Basilio Magno risalente a XII secolo e la dimora dei Mascione, con un borgo medievale tuttora riconoscibile per la presenza di tanti piccoli manufatti assiepati uno all'altro secondo le isoipse, che formano infiniti scorci, vedute inattese nell'oscurità dei vicoli;

Considerato che il territorio del comune di Trivento è caratterizzato dal complesso boscato principale, denominato Montagna, di forma allungata, da una orografia riconducibile al tipo medio-collinare, poco accidentata con gobbe e valloni che degradano più o meno dolcemente verso il fondovalle, con aree pianeggianti e zone scoscese, con valloni a carattere torrentizio, quali il vallone Montagna, il vallone Selva, il vallone Ficalito, il vallone Ingotte, confluenti nel torrente Rivo, da vegetazione forestale con dominanza di cerro e quercia presente su estese superfici alla quale si associano la farnia e la rovere, il farnetto, gli aceri, il frassino, l'orniello, la carpinella, il

nocciolo, il tiglio, con sottobosco ricco di essenze arbustive, erbacee e lianiformi, proprio come per il territorio di Salcito e riveste altresì particolare interesse paesistico soprattutto per alcune presenze quale Morgia della Fenda;

Considerato che nel centro storico di Trivento, la Cattedrale, la Chiesa della Trinità ed i ruderi delle mura che circondavano il colle si presentano quali elementi testimoniali caratteristici e pregevoli della storia;

Considerato che i territori dei due comuni sono attraversati dal tratturo Celano-Foggia, importantissima pista erbosa testimonianza della cultura d'ogni tempo conservata quasi immutata, lungo il quale sono dislocate numerose sorgenti d'acqua quali Fonte le Cese, Fonte le Grotte, Fonte Jovennitto, Fonte della fischia, Fonte del Tocco, Fonte Cannelluccia, Fonte rossa, Fonte La Masseria, Fonte le Frassi;

Rilevato quindi i territori comunali sopradescritti si contraddistinguono per la compresenza di diverse valenze che contribuiscono alla costituzione di un complesso di cose immobili meritevole di tutela per la sua singolarità geologica e per il suo valore estetico e tradizionale, testimoniato dalla presenza di antichi borghi adattati su emergenze rocciose circondate da boschi ed orti;

Considerato che da quanto sopra esposto appare indispensabile sottoporre tali territori al vincolo *ex lege* n. 1497/1939 al fine di garantirne la conservazione e di preservarli da interventi che potrebbero comprometterne irreparabilmente le pregevoli caratteristiche paesaggistico-ambientali;

Rilevata pertanto la necessità e l'urgenza di sottoporre i territori comunali sopraindicati ad un idoneo provvedimento di tutela;

Considerato che il vincolo comporta in particolare l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nelle località vincolate di presentare alla Regione o all'Ente dalla stessa subdelegato la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'articolo 7 della citata legge n. 1497/1939 per qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi, secondo la procedura prevista dal nono comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 così come introdotto dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431 di conversione in legge con modificazioni del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 e che questo Ministero può in ogni caso annullare tale autorizzazione entro i sessanta giorni successivi alla ricezione di detto provvedimento, corredata della documentazione idonea a consentire la dovuta valutazione ministeriale;

Considerato che il Comitato di settore per i beni ambientali ed architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali nella seduta del 23 giugno 1998 ha espresso parere favorevole alla proposta di vincolo formulata dalla predetta Soprintendenza;

Decreta:

Gli interi territori comunali dei comuni di Salcito e Trivento in provincia di Campobasso sono dichiarati di notevole interesse pubblico a sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed in applicazione dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e sono pertanto soggetti a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica. La Soprintendenza archeologica e per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici del Molise provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del relativo regolamento d'esecuzione 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 18 maggio 1999

Il sottosegretario di Stato: D'ANDREA

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1999
Registro n. 1 Beni e attività culturali, foglio n.: 335

PROVINCIA DI CAMPOBASSO
Comune di Trivento
Sezione Unica in 62 Fogli
Quadro d'Unione
Scala di 1:25000

99A7581

DECRETO 18 maggio 1999.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costituita dalle aree fluviali ed agricole denominate «Luoghi Bacchelliani» sita nel territorio del comune di Ro Ferrarese in provincia di Ferrara.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Vista la sentenza n. 359/1985 con la quale la Corte costituzionale ha riconosciuto a questo Ministero la potestà concorrenziale di imporre vincoli secondo la procedura prevista dall'art. 82 del sopradetto decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 26 ottobre 1998 e recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali», Ministero al quale sono state devolute le attribuzioni spettanti al Ministero per i beni culturali e ambientali;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1998, con il quale sono state delegate all'on.le Sottosegretario di Stato Giampaolo D'Andrea le funzioni ministeriali previste dalla citata legge 29 giugno 1939 n. 1497;

Visto il decreto ministeriale del 2 gennaio 1997 con il quale il Direttore generale dell'Ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici ha dichiarato di interesse particolarmente importante ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 l'immobile ex scuole elementari sita nella frazione di «Guarda» del comune di Ro Ferrarese in provincia di Ferrara»;

Vista la nota n. A66 del 2 gennaio 1997 con la quale la divisione III- sezione II - dell'Ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici, nel trasmettere alla Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici per le province di Ravenna, Ferrara e Forlì il sopracitato decreto ministeriale del 2 gennaio 1997 evidenziava la necessità di tutelare ai fini ambientali i cosiddetti «Luoghi Bacchelliani»;

Considerato che con nota n. SG/114/1302 del 15 gennaio 1997, l'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici invitava la predetta Soprintendenza a valutare se la frazione Guarda possedesse i requisiti per l'imposizione di un vincolo *ex lege* n. 1497/1939, adempimento sollecitato con successiva nota n. SD/201/28375 del 19 settembre 1997;

Considerato che la Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici per le province di Ravenna, Ferrara e Forlì con nota n. 20044 del 22 dicembre 1997, ha trasmesso tutti gli atti idonei ad avviare la procedura di imposizione del vincolo *ex lege* n. 1497/1939 per la zona costituita dalle aree fluviali ed agricole denominate «Luoghi Bacchelliani» sita nel territorio del comune di Ro Ferrarese in provincia di Ferrara e così delimitata: procedendo in senso orario, il confine inizia in località Guarda Ferrarese, dal fiume Po taglia perpendicolarmente la golena e gli argini fino a congiungersi in linea retta alla strada provinciale Ro-Cologna, procede in direzione sud per un tratto di lunghezza m 1000 fino ad incrociare a destra la via Barchessa, di qui piega verso ovest lungo la stessa via Barchessa per m 1300 fino all'incrocio con via Vallazza, il confine procede lungo la detta via Vallazza verso ovest e poi verso sud per un tratto di m 2800 fino all'incrocio con via Palazzone, da qui il confine segue verso ovest l'intera via Palazzone per m 2700 fino al centro abitato di Ro Ferrarese, incrocia la via Tieghi e prosegue per via Parasacco verso nord fino all'incrocio con la strada proviciale Ro-Cologna, da qui il confine piega in direzione ovest seguendo la suddetta strada provinciale per continuare con la strada provinciale Dazio di Guarda che arriva sull'argine del fiume Po, per un tratto complessivo di m 1400, il confine, tagliando perpendicolarmente l'argine arriva al fiume che fa da limite settentrionale all'intero territorio, da ovest ad est e si ricongiunge al punto di partenza sopraindicato in località Guarda;

Considerato che le aree fluviali ed agricole denominate «Luoghi Bacchelliani», costituenti l'area in questione sita nel territorio del comune di Ro Ferrarese in provincia di Ferrara, rivestono notevole interesse pubblico per la loro rilevanza paesaggistica, ambientale e storica in quanto, oltre a presentare inalterate le caratteristiche tipiche dell'ambiente fluviale costituito da zone golenali, rive ed argini, campi in parte coltivati a pioppeto, si contraddistinguono per i legami storico-letterari con l'opera narrativa dello scrittore Riccardo Bacchelli che ambientò

il suo capolavoro «Il Mulino del Po» appunto in tale territorio, legami che appaiono testimoniati oltre che dalle emergenze architettoniche significative anche dalla presenza di vecchie costruzioni rurali e dai grandi casali sparsi per la campagna;

Considerato che l'area sopra delimitata è caratterizzata quindi dalla compresenza di diverse valenze che contribuiscono alla costituzione di un complesso paesistico meritevole di tutela;

Considerato che da quanto sopra esposto appare indispensabile sottoporre a vincolo *ex lege* n. 1497/1939 l'area sopradescritta al fine di garantirne la conservazione e di preservarla da interventi che potrebbero comprometterne irreparabilmente le pregevoli caratteristiche paesaggistico-ambientali;

Rilevata pertanto la necessità e l'urgenza di sottoporre l'area sopraindicata ad un idoneo provvedimento di tutela;

Considerato che il vincolo comporta in particolare l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata di presentare alla Regione o all'Ente dalla stessa subdelegato la richiesta di autorizzazione a sensi dell'articolo 7 della citata legge n. 1497/1939 per qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi, secondo la procedura prevista dal nono comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 così come introdotto dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431 di conversione in legge con modificazioni del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 e che questo Ministero può in ogni caso annullare tale autorizzazione entro i sessanta giorni successivi alla ricezione di detto provvedimento, corredata della documentazione idonea a consentire la dovuta valutazione ministeriale;

Considerato che la stessa Soprintendenza con nota n. 1168 del 23 gennaio 1998 ha informato la Regione Emilia Romagna, il Presidente della competente Commissione provinciale per le bellezze naturali ed il sindaco del comune di Ro Ferrarese di aver inoltrato al superiore Ministero la proposta di vincolo per l'area in questione, predisposta ai sensi dell'articolo 82 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977;

Rilevato che da tali Enti non risulta pervenuta all'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici alcuna osservazione e/o rilievo in ordine alla proposta di vincolo formulata dalla predetta Soprintendenza;

Considerato che il Comitato di settore per i beni ambientali ed architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali nella seduta del 23 giugno 1998 ha espresso parere favorevole alla proposta di vincolo formulata dalla predetta Soprintendenza, con la specifica raccomandazione per tale Ufficio periferico di prestare particolare attenzione alle piantumazioni arboree ed alle coltivazioni esistenti e di proporre o suggerire, ove del caso, anche interventi puntuali di restauro paesaggistico;

Decreta:

La zona costituita dalle aree fluviali ed agricole denominate «Luoghi Bacchelliani» sita nel territorio del comune di Ro Ferrarese in provincia di Ferrara, così come sopra perimetrata, è dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed in applicazione dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed è pertanto soggetta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica. La Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici per le province di Ravenna, Ferrara e Forlì provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del relativo regolamento d'esecuzione 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 18 maggio 1999

Il sottosegretario di Stato: D'ANDREA

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1999
Registro n. 1 Beni e attività culturali, foglio n. 343

99A7582

DECRETO 18 maggio 1999.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del centro storico di Ceglie Messapica in provincia di Brindisi.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Vista la sentenza n. 359/1985 con la quale la Corte costituzionale ha riconosciuto a questo Ministero la potestà concorrenziale di imporre vincoli secondo la procedura prevista dall'art. 82 del sopradetto decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 26 ottobre 1998 e recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali», Ministero al quale sono state devolute le attribuzioni spettanti al Ministero per i beni culturali e ambientali;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1998, con il quale sono state delegate all'on.le Sottosegretario di Stato Giampaolo D'Andrea le funzioni ministeriali previste dalla citata legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Considerato che la Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Bari con nota n. 20924 del 6 settembre 1997 aveva richiesto all'Assessorato urbanistica della Regione Puglia di adottare un provvedimento di vincolo *ex lege* n. 1497/1939 per il centro storico di Ceglie Messapica in provincia di Brindisi, rilevando l'interesse ambientale del tessuto urbano esistente ed evidenziando come la zona rappresenti un *unicuum* ambientale-architettonico di notevole valore;

Considerato che il predetto Ufficio periferico, rilevata l'inerzia dell'Assessorato regionale, nonché l'urgenza e l'indifferibilità dell'emanazione del provvedimento di tutela, con nota n. 24817 del 22 ottobre 1997 ha trasmesso tutti gli atti idonei ad avviare la procedura di imposizione del vincolo *ex lege* n. 1497/1939 per il centro storico di Ceglie Messapica in provincia di Brindisi cosi delimitato: Lato nord (foglio 175 all. A) tratto A-L-G parte dall'incrocio fra via Orto La marina con via S. Rocco, prosegue lungo quest'ultima strada comunale sino ad incrociarsi con l'antica estramurale detta via Muri (1L), prosegue lungo via Pendinello, via Porta di Giuso sino ad incrociare il punto G in largo Ombraccio Lato ovest (foglio 175 all. A) parte dal succitato punto A, prosegue lungo via Orto La marina, attraversa la particella 3093, la via Alfieri, sino ad incrociare il punto B all'incrocio fra via Santoro e via Gioberti, infine lungo quest'ultima via, all'incrocio con Vico III Ospizio incontra il punto C Lato sud (foglio 175 all. A) parte dal sudddetto punto C e prosegue lungo Vico III Ospizio e Vico II Monte, sino ad incrociare la via XX Settembre (punto D), da via XX Settembre prosegue lungo Vico VIII Fondo Le Noci ove all'incrocio con via Votano incontra il punto E Lato est (foglio 175 all. A) dal sopracitato punto E, prosegue lungo via Votano ove all'incrocio con Via Chianchizze incontra il punto F, prosegue lungo via Umberto I e, nell'incrocio con largo Ombraccio, incontra il punto G.;

Considerato che il centro storico di Ceglie Messapica in provincia di Brindisi sorge al di sopra di un colle di forma conica, visibile da numerosi tratti di strade pubbliche (Ostuni-Ceglie) dal quale emerge la sagoma delle torri del Castello normanno-aragonese e della cupola della Chiesa matrice, intorno ai quali si dispone seguendo le linee morfologiche del colle una fitta rete viaria stretta e tortuosa, tipica dell'urbanistica medievale, fiancheggiata da casette a schiera, sviluppate generalmente su due livelli, con facciate a capanna, coperture rivestite da manto di coppi e pareti scialbate in latte di calce, inframmezzati da edifici monumentali quali palazzi nobiliari, chiese e conventi, generalmente di maestose dimensioni e con strutture a vista;

Considerato che il colle di Ceglie rappresenta una delle ultime propaggini del sistema collinare murgiano, ancora integro negli aspetti naturalistici verso Ostuni, ove si rileva la fascia rivestita di terrazzamenti con trulli e muri a secco, dalla parte opposta volta verso mezzogiorno è qualificato dal giardino del Castello d'origine settecentesca che rappresenta un «polmone verde» al centro fra tessuto edilizio medievale ed ottocentesco, quest'ultimo qualificato da un tessuto urbano irregolare, con stretti vicoli, da palazzi nobiliari o gentili da maestose chiese di fattura neoclassica;

Considerato che il suddetto paesaggio, seppur antropizzato, è di rilevante valore ambientale e paesaggistico e si integra perfettamente con le caratteristiche geomorfologiche del territorio circostante;

Considerato che la zona sopraperimetrata e descritta non è attualmente soggetta ad alcun provvedimento di tutela ai sensi della legge n. 1497/1939;

Considerato che da quanto sopra esposto appare indispensabile sottoporre a vincolo *ex lege* n. 1497/1939 l'area sopradescritta al fine di garantirne la conservazione e di preservarla da interventi edilizi che potrebbero comprometterne irreparabilmente l'assetto geomorfologico, le connotazioni architettoniche e le pregevoli caratteristiche paesaggistico-ambientali;

Rilevata pertanto la necessità e l'urgenza di sottoporre l'area sopraindicata ad un idoneo provvedimento di tutela;

Considerato che il Comitato di settore per i beni ambientali ed architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali nella seduta del 15 dicembre 1997 ha espresso parere favorevole alla proposta di vincolo formulata dalla predetta Soprintendenza;

Decreta:

Il centro storico di Ceglie Messapica in provincia di Brindisi, come sopra perimetrato è dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed in applicazione dell'art. 82 del decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed è pertanto soggetto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica. La Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici artistici e storici di Bari, provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del relativo regolamento d'esecuzione 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti a Tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 18 maggio 1999

Il sottosegretario di Stato: D'ANDREA

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1999
Registro n. 1, Beni e attività culturali, foglio n. 342

SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI ARCHITETTONICI ARTISTICI E STORICI DELLA PUGLIA

	COMUNE: CEGLIE MESSAPICA-br
	OGGETTO: centro antico VINCOLO LEGGE 1497-39

ELABORATO: CENTRO ANTICO -Foglio Catastale n°I75 all.A

PROGETTISTA: Arch.Giovanni Matichecchia		TAV.	3
SCALA I/1000	DATA: 6 OTT 1997		
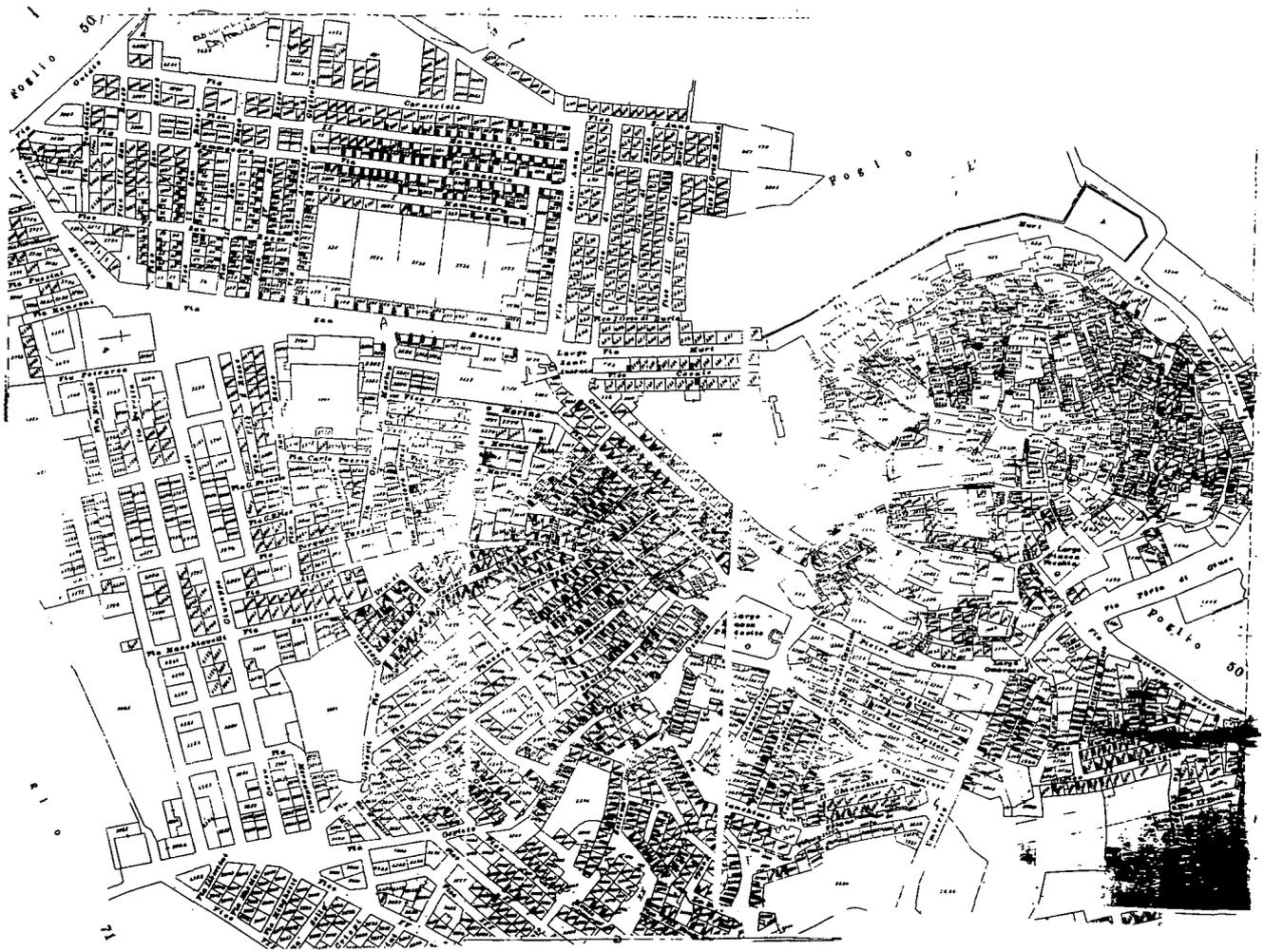
99A7583

DECRETO 18 maggio 1999.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita tra i comuni di Borgo S. Lorenzo e Vicchio in provincia di Firenze.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Vista la sentenza n. 359/1985 con la quale la Corte costituzionale ha riconosciuto a questo Ministero la potestà concorrenziale di imporre vincoli secondo la procedura prevista dall'art. 82 del sopradetto decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 26 ottobre 1998 e recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali», Ministero al quale sono state devolute le attribuzioni spettanti al Ministero per i beni culturali e ambientali;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1998, con il quale sono state delegate all'on.le Sottosegretario di Stato Giampaolo D'Andrea le funzioni ministeriali previste dalla citata legge 29 giugno 1939 n. 1497;

Visto il decreto ministeriale del 20 giugno 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 18 luglio 1969 con il quale ai sensi della predetta legge n. 1497/1939 è stata dichiarata di notevole interesse pubblico la frazione di Vespignano nel comune di Vicchio;

Vista la nota prot. n. 11401 del 12 maggio 1994 con la quale la Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici per le province di Firenze, Pistoia e Prato comunicava al sindaco del comune di Borgo S. Lorenzo, alla Regione Toscana ed a privati che, a seguito di sopralluoghi eseguiti, aveva ravvisato l'opportunità di estendere il vincolo già imposto con il citato decreto ministeriale del 20 giugno 1969 alla località Mucciano sita nel territorio del comune di Borgo S. Lorenzo;

Vista la nota prot. n. 19528 del 1° giugno 1994 con la quale la Regione Toscana comunicava alla stessa Soprintendenza ed all'Amministrazione provinciale di Firenze che, ai sensi dell'articolo 12 della deliberazione regionale n. 296/1988, le nuove proposte di vincolo potevano essere valutate dai competenti uffici provinciali;

Vista la nota prot. n. 17334 del 19 luglio 1994 con la quale la Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici per le province di Firenze, Pistoia e Prato trasmetteva alla Regione Toscana ed all'Amministrazione provinciale di Firenze la proposta di vincolo *ex lege* n. 1497/1939, corredata di cartografia, per la località Mucciano ed altre zone site tra i comuni di Borgo S. Lorenzo e Vicchio in provincia di Firenze;

Vista la nota prot. n. 1226 del 9 maggio 1996 con la quale la Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici per le province di Firenze, Pistoia e Prato, verificato il mancato riscontro alla sopracitata nota n. 17334 da parte della Regione Toscana e dell'Amministrazione provinciale di Firenze, comunicava a tali Enti che trascorsi trenta giorni avrebbe proceduto autonomamente ad avviare le procedure di imposizione del vincolo in virtù del disposto dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la nota prot. n. 11699 del 22 maggio 1996 con la quale la regione Toscana ribadiva la competenza dell'Amministrazione provinciale ad adottare il richiesto provvedimento di tutela;

Considerato che la medesima Soprintendenza con nota n. 11583 del 26 settembre 1997, ha trasmesso anche alla Regione Toscana ed all'Amministrazione provinciale di Firenze tutti gli atti idonei ad avviare la procedura di imposizione del vincolo *ex lege* n. 1497/1939 per una zona sita tra i comuni di Borgo S. Lorenzo e Vicchio in provincia di Firenze, precisando peraltro che tali Enti non avevano proceduto ad alcun adempimento a riguardo;

Considerato che l'Amministrazione provinciale di Firenze con nota n. 57950 del 30 ottobre 1997 ha formulato delle osservazioni in ordine alla proposta di vincolo presentata dalla Soprintendenza ed ha suggerito una revisione dei confini;

Considerato che la medesima Soprintendenza con nota n. 14324 del 26 novembre 1997 e successiva n. 15193 del 19 dicembre 1997, concordando con le osservazioni provinciali, ha inoltrato lo schema di decreto e la cartografia relativi all'area così perimetrata: a nord dalla strada comunale denominata «Ronta-Gattaia» che da Cornacchiaia va, in direzione ovest, verso Ronta passando per le località Casali e Colombaia, quindi dalla vicinale «Ripafratta-S. Maria», che attraversa i poderi in località Paterno, dopo i quali si incrocia con la vicinale «Le Valli-Ronta», che ne determina il confine fino a raccordarsi con la strada comunale «Fratelli Rosselli» ad ovest dalla strada comunale «Fratelli Rosselli» fino ad intersecare la vicinale dei Tacchi, poi dalla strada che dirige verso la località Roppi e successivamente dalla poderale che attraversando Poggio Peloso passa per Terzano, Casanova, Il Poderaccio sino a C. Viziato e quindi dalla zona tutelata ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431

del torrente Ensa fino ad incrociare la zona vincolata *ex lege* n. 1497/1939 con il decreto ministeriale del 20 giugno 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 18 luglio 1969 che ne costituisce il confine sud, ad est il confine è dato dalla strada che da Cornacchiaia va ad Orbetello sino ad incrociare il nuovo tracciato della vicinale (101) «Il Rio-Le Piane», quindi da questa percorrendo la quale si attraversa il fosso Pallico, fino all'incrocio con la vicinale (102) «Le Capanne-Le Piane», successivamente, dal sentiero che si raccorda alla vicinale (2) «Santa Maria a Vezzano-Fanneto», nonché dalla stessa fino al crocevia con la vicinale (B) di S. Piero, percorrendo la quale si chiude il confine raggiungendo la località Cornacchiaia;

Considerato che l'area in questione, sita tra i comuni di Borgo S. Lorenzo e Vicchio in provincia di Firenze rappresenta uno scorcio tipico della vallata del Mugello, caratterizzata dalla particolare morfologia delle colline e delle vallette e dall'alternanza di campi coltivati e di boschi di querce, tra i quali spiccano alcuni esemplari centenari;

Considerato inoltre che tale area è disseminata di insediamenti di alto pregio ambientale, come Santa Maria a Vezzano, ville e case rurali circondate da piccoli parchi o nuclei di vegetazione di pregio, nonché di edifici storici di grande rilevanza come Villa La Quiete, Il Corniolo, Il Riposo;

Verificato che l'area è ancora incontaminata e conservata nelle sue pregevoli valenze;

Considerato che da quanto sopra esposto appare indispensabile sottoporre a vincolo *ex lege* n. 1497/1939 l'area sopradescritta al fine di garantirne la conservazione e di preservarla da interventi che potrebbero comprometterne irreparabilmente le pregevoli caratteristiche paesaggistico-ambientali;

Rilevata pertanto la necessità e l'urgenza di sottoporre l'area sopraindicata ad un idoneo provvedimento di tutela;

Considerato che il vincolo comporta in particolare l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata di presentare alla Regione o all'Ente dalla stessa subdelegato la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'articolo 7 della citata legge n. 1497/1939 per qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi, secondo la procedura prevista dal nono comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 così come introdotto dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431 di conversione in legge con modificazioni del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 e che questo Ministero può in ogni caso annullare tale autorizzazione entro i sessanta giorni successivi alla ricezione di detto provvedimento, corredata della documentazione idonea a consentire la dovuta valutazione ministeriale;

Considerato che il Comitato di settore per i beni ambientali ed architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali nella seduta del 23 giugno 1998 ha espresso parere favorevole alla proposta di vincolo formulata dalla predetta Soprintendenza;

Decreta:

La zona sita tra i comuni di Borgo S. Lorenzo e Vicchio in provincia di Firenze, così come sopra perimetrata, è dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed in applicazione dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed è pertanto soggetta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica. La Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici per le province di Firenze, Pistoia e Prato provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del relativo regolamento d'esecuzione 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti a Tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 18 maggio 1999

Il sottosegretario di Stato: D'ANDREA

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1999
Registro n. 1 Beni e attività culturali, foglio n. 341

99A7594

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(2651483/1) Roma Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA *LEGISLATIVA* MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA *MODERNA*
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ ***PORDENONE***
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via *Marcantonio Colonna*, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via *Corridoni*, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via *Mentana*, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale L. 508.000
- semestrale L. 289.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale L. 416.000
- semestrale L. 231.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale L. 115.500
- semestrale L. 69.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale L. 107.000
- semestrale L. 70.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale L. 273.000
- semestrale L. 150.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale L. 106.000
- semestrale L. 68.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale L. 267.000
- semestrale L. 145.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale L. 1.097.000
- semestrale L. 593.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale L. 982.000
- semestrale L. 520.000

Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 474.000
Abbonamento semestrale	L. 283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035